

La Cassazione sdoppia l'analisi su iscrizione soggettiva e oggettiva nel registro notizie reato ed è reticente sulla possibilità di rilevare che l’“indiziato” diventa indifeso quando ignora lo *status*.

di **Carlo Morselli**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 16 FEBBRAIO 2026, N. 6184
PRESIDENTE DI STEFANO, RELATORE GIORDANO

Sommario: **1.** In *facto* - **2.** In *iure* - **3.** Rilievi critici di costituzionalità.

1. In *facto*.

Il Tribunale del riesame di Genova riafferma, con ordinanza del 3 ottobre 2025, il decreto di sequestro probatorio del 22 luglio 2025 del P.M. presso l'omonimo Tribunale nei confronti dell'indagato per i reati p.e p. artt. 110, 81, 318, 321 c.p. Siffatto decreto attiene alle caselle di posta elettronica di cui il ricorrente è titolare nell' organizzazione aziendale. Si svolgono indagini avuto in ordine al reato di corruzione per l'esercizio della funzione connesso al rilascio di biglietti gratuiti o semigratuiti a numerosi pubblici ufficiali - circa 70, nominativamente individuati - in servizio presso una Capitaneria di Porto.

Attraverso l'impugnata ordinanza emerge che, pendenti le indagini per altro fatto, venivano acquisite sulle caselle di posta elettronica dell'amministratore delegato della società periodiche comunicazioni contenenti l'indicazione di svariati biglietti gratuiti emessi a favore di pubblici ufficiali della Capitaneria di Porto e recapitati a questi ultimi. Si trattava di biglietti totalmente gratuiti ovvero di biglietti per i quali erano state corrisposte le sole tasse e i diritti di navigazione. Il Pubblico Ministero aveva quindi proceduto alla iscrizione di notizia di reato in relazione al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 110, 318-321 c.p.) e contestualmente, il 29 ottobre 2024, aveva emesso un decreto di perquisizione e sequestro a fini probatori delle caselle di posta elettronica in uso a numerosi dirigenti e dipendenti al fine di reperire ogni documentazione utile a verificare le " accuse " volte ad accertare se gli ufficiali della Capitaneria di Porto, deputati ad effettuare visite ispettive in relazione alle certificazioni marittime sulle navi della flotta di una determinata s.p.a., avessero ripetutamente viaggiato tra il 2020 nel 2024 sulle navi della Compagnia senza l'esborso del costo del biglietto.

Il sequestro era eseguito il 6 novembre 2024.

Il Tribunale del riesame adito aveva accolto la richiesta di riesame e aveva annullato il decreto di sequestro probatorio per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Il 2 dicembre 2024 il Pubblico Ministero aveva emesso altro decreto di perquisizione e sequestro, di pari contenuto, e aveva proseguito le indagini con l'acquisizione di documenti presso la Capitaneria di porto.

La società aveva rinnovato richiesta di riesame, questa volta rigettata dall'omonimo Tribunale, la cui ordinanza, però, con sentenza n. 23555 depositata il 23 giugno 2025, era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.

All'udienza di rinvio il P.M. aveva precisato la contestazione dell'illecito all'ente ma il Tribunale, con ordinanza del 14 luglio 2025, aveva nuovamente dichiarato la nullità del decreto di sequestro probatorio nella parte in cui aveva disposto il sequestro della posta elettronica tra vari soggetti.

Il Pubblico Ministero emetteva, così, il decreto di sequestro del 22 luglio 2025, oggetto del riesame definito con il provvedimento impugnato.

2. In iure.

Risultano depositati due ricorsi che illustrano specularmente i vizi eccepiti. Con l'accoglimento si assevera la fondatezza dei motivi addotti, con rilievo assorbente di quelli che denunciano il vizio di violazione di legge, anche per omessa motivazione, in riferimento al contenuto della notizia di reato a carico del ricorrente: si tratta di una violazione che involge, in senso oggettivo, il contenuto e la sequenza degli atti procedurali, a partire dalla iscrizione della notizia di reato, passando alla descrizione del *fumus delicti* posto a fondamento del decreto di sequestro probatorio (quindi: annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto del P.M. presso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ordinando l'immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento di copia dei dati informatici).

La portata del disallineamento del modulo adottato dal P.M. (rispetto al modello legale) è tale da incidere in misura conspicua sul suo dovere di esercitare ogni iniziativa - che direttamente si colleghi all'esigenza di assicurare un contraddittorio effettivo - in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni sottese alla stessa iniziativa.

Il motivo di ricorso sulla "incompiutezza" della *notitia criminis* (sul carattere quasi "disintegro") è articolato su profili correlati: il contenuto della iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente, la tardività della medesima e, specialmente o vaghezza, la indeterminatezza del suo contenuto. Si consideri che la notizia di reato si atteggia a presupposto del sequestro probatorio.

La sentenza passa alla disamina, dopo il d. Lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 335 (*Registro delle notizie di reato*) c.p.p. contenente, nel suo seno, uno sdoppiamento normativo, nei due versanti in scrutinio: notizia di reato "fattuale" (caratterizzata però: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta), rivestita dei caratteri della determinatezza e della non

inverosimiglianza «riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice...sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto» [comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199] fissandosi così (si legge in sentenza) i criteri guida che vanno letti in combinazione tra loro - e in questa sede quella notizia possiamo appellarla stipulativamente notizia *sine nomine* (o innominata *tout court*) - e notizia di reato nominativa. Questa integra l'I-bis. «Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico» [Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199].

Questa - cioè l'iscrizione indiziaria - è la più importanti novità della c.d. legge Cartabia (*v. Riforma Cartabia e giustizia penale: testo coordinato delle disposizioni legislative modificate e introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 18 ottobre 2022*), per i deducibili effetti dirompenti nella fase delle indagini preliminari.

3. Rilievi critici di incostituzionalità

La Cassazione in sentenza si diffonde sui caratteri degli indizi necessari per l'iscrizione nominativa (quella indiziaria, appunto) - in negativo: non devono essere l'equivalente dei meri sospetti e non devono assimilarsi ai gravi indizi - ma perde l'occasione per rilevare d'ufficio, proprio sull'innesto degli indizi, ai fini della iscrizione nominativa, voluto dalla citata riforma, un vuoto difensivo¹.

Quel vuoto riguarda l'iscrizione non garantita - il contrasto appare tra le dettate disposizioni del c.p.p. per le due materie coinvolte (iscrizione della notizia di reato e segreto delle indagini preliminari²) con gli art. 3,24, 111 Cost.³ - e in

¹ R. ROMBOLI, *La legittimazione della Cassazione a sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito del procedimento di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, 3° comma, c.p.c.*, in *Consulta Online*, 2015, fasc.II; A. D. DE SANTIS, *Sul rilievo di una questione di legittimità costituzionale da parte della Cassazione che voglia pronunciare "ex officio" il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Foro it.*, 2014, I, 346; nonché F. P. LUISO, *La Corte di Cassazione solleva la questione di costituzionalità della norma che prescrive il pagamento del contributo unificato come condizione per l'iscrizione a ruolo della causa*, in *Judicium*, 12 dicembre 2025.

² Per la manualistica, v., fra gli altri, N. TRIGGIANI, *Il segreto investigativo*, in Aa. Vv., *Manuale di diritto processuale penale*, a cura di A. Scalfati, Torino, 2023, 462 s.

³ In particolare pertinente si dimostra l'art. 111, co. 3, Cost. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata

precedenza la Corte ha sollevato la *quaestio* per l'abrogazione dell'abuso d'ufficio⁴

La reticenza della Cassazione può ricercarsi nel non avere dedotto che si è coniata, senza garanzie difensive, la figura dell'indiziato da iscrizione⁵, privato cioè della possibilità di sapersi tale per l'incidenza (o militanza) del c.d. segretezza interna, mantenuta pur dopo l'iscrizione nominativa nel registro *ex art. 335 1 bis* cpp. Per specifiche ragioni spiegate altrove, quel riserbo è ingiustificato poiché gli indizi (che rappresentano la massima estensione probatoria nella fase delle indagini preliminari, per il soggetto *libero pede*) sono stati già registrati e cristallizzati, per cui una possibile pubblicità interna, data *in personam*, non potrebbe essere all'origine di un serio pregiudizio per la registrazione indiziaria; d'altro canto, quella segretezza ad oltranza (per cui la fase delle indagini diventa monopolio delle Procure) comporta un rilevante sacrificio per l'indiziato essendogli precluso il contrasto e il sindacato degli indizi attraverso ad esempio le cc.dd. investigazioni difensive ai sensi degli artt. 391 bis c.p.p.⁶.

Il contrasto con l'art. 111 Cost. cit. appare alquanto vistoso dato che secondo noi con l'iscrizione indiziaria, quindi nominativa, dovrebbe scattare, autenticamente, l'ora X, l'integrazione del *dies a quo* per cui potrebbe dirsi che l'indiziato sia stato informato nel più breve tempo possibile del suo *status*.

riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa.

⁴ Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 7 febbraio 2025, n. 9442, Presidente Fidelbo, Relatore D'Arcangelo, in *Giur. Pen.*, 10 marzo 2025, in *Giur. Pen.*, 10 marzo 2025.

⁵ Cfr. D.SCARPINO, *Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia in tema di iscrizione della notitia criminis*, in *Pen. dir. proc.* (online), 26 luglio 2023; G. AMATO, *La correttezza dell'iscrizione: stop a quelle tipo 'atto dovuto'*, in *Riforma Cartabia. Indagini preliminari e processo penale. Commento sistematico al decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n .150*, coordinato da Natalini, Roma 2023, 46; A. CABIALE, *Le rinnovate dinamiche dell'attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi 'anti.stasi'*, in *Legislaz. Pen.*, 2023, 1; D.VICOLI, *Nuovi equilibri delle indagini preliminari*, in *Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di Catalano-Kostoris-Orlandi, Torino 2023, 75 ss.; *Le indagini preliminari fra innovazione e continuità*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di Castronovo-Donini-Mancuso-Varraso, Milano 2023, 609 ss.; F.CASSIBA, "Trasfigurazione" delle indagini preliminari, principio di proporzionalità e controllo giurisdizionale effettivo, in *Annali di Arch. pen.*, 2024, p. 62; G.ARIOLLI, *La ritardata iscrizione della notizia di reato*, in *Diritto, Giustizia e Costituzione*, gennaio 2026.

⁶ In tema, v., fra gli altri, L.SURACI, *La documentazione degli atti investigativi del difensore dopo la riforma Cartabia*, in *Pen. Dir. prov.*, 8 agosto 2023; A. MALACARNE, *Le investigazioni difensive nel prisma delle "nuove" indagini preliminari: per una parità delle armi a vocazione digitale e ultra fines*, in *Arch. pen.*, 2025, n.3; V. BOSSIO, *Attività investigativa difensiva*, Roma, 2025.



GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2026, 2